

# Attrezzature a pressione – 93/27 e 329/04

## LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

La gestione delle attrezzature a pressione è classificabile in due fasi:

1. quella della fabbricazione, regolamentata dalla PED 97/23 CE, poi recepita in Italia dal D. Lgs. 25/2/00 n.93,
2. quella dell'esercizio rappresentata dal nuovo D.M. 329/04, poi maggiormente definito da successive circolari ministeriali-

Le responsabilità conseguenti si distinguono così:

1. la prima fase, di assolvimento degli obblighi imposti dalla PED, è di responsabilità del fabbricante, o di chi mette in commercio l'apparecchiatura o l'insieme;
2. la seconda è di responsabilità del Datore di lavoro del sito dove è installato.

L'introduzione del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 1 dicembre 2004, n. 329 intitolato *"Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93"* di seguito denominato "Decreto", era la strada obbligata per dare continuità alla filosofia ed all'impostazione della direttiva PED nella fase di esercizio delle attrezzature a pressione.

## PED e le attrezzature a Pressione: che fare?

Il percorso dello studio della sicurezza di un impianto nell'intero arco della sua vita esige, però, un filo conduttore che lega le due fasi: l'anello di congiunzione non può che essere l'analisi e la valutazione dei rischi, metodologia tra l'altro richiamata dalle direttive di prodotto e dalle direttive sociali, la quale partendo dalla fase di progettazione e fabbricazione prosegue il percorso nelle fasi di installazione, esercizio e manutenzione.

Quindi la prima fase, definita dalla PED, va dalla progettazione alla messa in servizio.

La PED è una direttiva di nuovo approccio quindi non pretende di includere in se specifiche tecniche applicative e si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature in pressione sottoposte ad una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar.

### Definizioni

#### *“Pressione massima ammissibile [PS]”*

La pressione massima (relativa), specificata dal fabbricante, per la quale l'attrezzatura è progettata.

E' misurata in bar.

#### *“Temperatura massima/minima ammissibile [TS]”*

La temperatura massima/minima, specificata dal fabbricante, per la quale l'attrezzatura è progettata.

E' misurata in °C.

### *“Volume [V]”*

Il volume interno utile di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.

E' misurato in litri.

### *“Dimensione nominale [DN]”*

La designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazioni.

### *“Attrezzature a pressione”*

Recipienti, tubazioni, sistemi a focolare con rischio di surriscaldamento, accessori di sicurezza,

accessori a pressione ed insiemi.

### *“Recipiente”*

Un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli

elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature.

Un recipiente può essere composto di una o più camere.

### *“Tubazione”*

Componenti di una condotta destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine

di essere inseriti in un sistema a pressione.

Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a

espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione.

### *“Insieme”*

Varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e

funzionale.

### *“Fluidi”*

Gas, liquidi e vapori allo stato puro nonché le loro miscele.

Un fluido può contenere una sospensione di solidi.

### *“Immissione sul mercato”*

la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea di una attrezzatura o di un insieme,

## PED e le attrezzature a Pressione: che fare?

a titolo oneroso o gratuito, ai fini della commercializzazione o dell'utilizzazione.

### *"Messa in servizio"*

La prima utilizzazione di una attrezzatura o di un insieme nel territorio dell'Unione europea.

### *"Fabbricante"*

Il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un insieme immessi sul mercato a suo nome.

PS: Fammi sapere cosa ne pensi dell'articolo.  
Lasciami un tuo commento sotto al blog  
quando hai finito di leggerlo per farmi sapere  
se ti e' piaciuto.